



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale



**Il DM 226/2024 introduce una novità significativa per
l'ammissione agli esami di Stato II ciclo 2024/2025, sia
per i candidati interni che per quelli esterni:
lo svolgimento dei PCTO e/o di attività ad essi
assimilabili diventa un requisito di accesso
(ai sensi del D.Lgs 62/2017 -art 13, c.2, lett.c e art.14, c.3 ultimo capoverso)**

Riferimenti normativi:

- Decreto legislativo n.62 del 13 Aprile 2017
- Decreto Ministeriale n. 226 del 12 Novembre 2024 recante i criteri per il riconoscimento dei PCTO e delle Attività assimilabili...
- Nota n. 47341 del 25/11/2024 Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
- FAQ relative ai PCTO in vista dell'Esame di Stato 24/25
- L.145/2018- Legge di Bilancio 2019 art.1 c.784
- O.M. 67 del 31.03.2025 – Esami di Stato II Ciclo



Ammissione agli esami: candidati interni

**Ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.Lgs.62/2017
sono richiesti:**

**a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato**

b) partecipazione alle prove Invalsi

**c) svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e
nell'ultimo anno di corso**

**d) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei
decimi (ma c'è la possibilità di ammettere, con
provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza
in una sola disciplina)**



PCTO per i candidati interni

Con l'emanazione del DM 12 Novembre 2024 n.226 si conclude il regime di deroghe riguardante i PCTO ai fini dell'esame di Stato: è necessaria la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore stabilito per ciascuna tipologia di Scuola

- Il riferimento relativo alla validità dei percorsi è l'art. 4 comma 11 del D.I. 3 Novembre 2017 n.195 «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro...»: «Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto

PCTO e attività assimilabili per i candidati esterni

- Oltre ai requisiti previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'OM 67/2025, che rimangono tali, **si aggiungono le disposizioni di cui al comma 3:**
- L'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall'art.2 del DM 12 Novembre 2024, n.226.
- **Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato.**

Legge di Bilancio 2019, art. 1, c.784: i PCTO

- **Si ricorda il monte ore specifico per ciascuna tipologia di scuola:**
- **90 ore per i Licei**
- **150 ore per gli Istituti Tecnici**
- **210 ore per gli Istituti Professionali**





Ammissione: candidati esterni

- Secondo quanto previsto dall'art.6, comma 6, del DM 12 Novembre 2024, n.226, i candidati esterni possono integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 Marzo 2025, inoltrando, entro e non oltre il 20 Aprile 2025, direttamente alla Scuola cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte. L'esito della valutazione deve essere comunicato ai candidati almeno 15 giorni prima dell'avvio dei Preliminari.



- Le competenze del CdC in relazione alla documentazione su PCTO ed attività assimilabili:
- Ai sensi dell'art. 7 del DM 226/2024, il Consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, almeno 15 gg prima dell'inizio dell'esame preliminare.
- Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art.5,comma 2 DM 226/24, il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare

Nei percorsi dell'istruzione degli adulti lo svolgimento dei PCTO è condizione di ammissione all'esame di Stato conclusivo del II ciclo?



Il riferimento alle attività di PCTO quale requisito per l'ammissione all'esame di Stato contenuto nel dm 226/2024 **non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per adulti disciplinati dal dPR 263/2012.**

La legge 107/2015 (art.1, comma 33) che ha introdotto l'obbligatorietà dei PCTO fa esclusivo riferimento agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010. E' da ritenersi dunque che nei percorsi di istruzione per gli adulti, attesa la specificità dell'utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, il PCTO, in quanto metodologia didattica, rappresenti un'opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all'autonomia delle Scuole, come già specificato nel documento "Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola" del 2015.

Approfondimento sul dm 226/2024

- **La documentazione relativa ai PCTO /attività assimilabili è parte integrante dell'esame, discussa durante il colloquio orale**



Attività assimilabili ai PCTO (DM 226/24 art.2)



- **Sono considerate attività assimilabili ai PCTO le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento in contesto lavorativo formale e non formale, svolte anche all'estero, finalizzate all'acquisizione delle competenze trasversali.**
- **Sono svolte sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato.**
- **finalità: acquisire competenze trasversali o tecnico professionali**
- **possono essere svolte anche all'estero**
- **non devono essere meramente esecutive**

Attività assimilabili ai PCTO (DM 226/24 art.2)



- **Non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio**
- **nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso (disposizione valida per coloro che, alla data di emanazione del decreto, avevano già sostenuto gli esami di idoneità; per coloro che li sosterranno a partire da quest'anno, si applica l'articolo 3)**

Candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso

(art. 3 DM 226/24)



All'atto della domanda di ammissione (integrabile entro 30 gg prima della sessione degli esami), i candidati documentano i PCTO svolti nei precedenti anni scolastici conclusi positivamente e le attività assimilabili ai suddetti percorsi, allegando:

- **Il Patto formativo individuale dal quale si evincono le finalità del progetto e le competenze attese;**
- **L'attestazione delle competenze acquisite comprensiva delle ore di PCTO svolte.**
- **Le dichiarazioni e le documentazioni inerenti le attività assimilabili ai PCTO prodotte dai datori/responsabili di struttura/tutor devono far emergere l'esperienza svolta (tipologia, durata, competenze raggiunte), nonché (ai sensi dell'art. 76 del dPR 445/2000) il pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e della sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- **Nelle dichiarazioni di attività di lavoro autonomo deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l'attività mentre per le attività assimilabili svolte c/o le P.A. è ammessa l'autocertificazione.**

ESAMI PRELIMINARI AGLI ESAMI DI STATO

(Art.14, c.2 del D.lgs. 62/2017 disciplinato dall'art.5 dell'OM 67/25)

- **Chi partecipa:** I candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe
- **Che cosa verificano:** gli esami preliminari sono volti ad accertare la preparazione sulle discipline previste dal piano di studi anno/anni per il/i quale/i non siano in possesso idoneità/promozione alla classe successiva.
- **Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame**



ESAMI PRELIMINARI AGLI ESAMI DI STATO

Nella O.M. 67 del 31.03.2025,

Art. 5 - Esame preliminare dei candidati esterni



- **Quali tipologie di verifica:** prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicale e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. **Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge le prove in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso e per ciascuna disciplina interessata.**
- **Come valutare?:** **La valutazione delle prove è distinta per ciascun anno e per ciascuna disciplina interessata. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.**

ESAMI PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO

O.M. 67 del 31.03.2025, Art. 5



- **I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dall'ultimo anno. Tali candidati sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.**

ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI

AGLI ESAMI DI STATO

O.M. 67 del 31.03.2025, Art. 5



- **I candidati esterni** provenienti da Paesi dell'Unione europea in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato previo superamento dell'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

ESAMI PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI

AGLI ESAMI DI STATO

O.M. 67 del 31.03.2025, Art. 5



- **I candidati esterni** non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.

ESAMI PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO

O.M. 67 del 31.03.2025, Art. 5



- L'esame preliminare è **sostenuto di norma nel mese di maggio** e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe può essere integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.
- Ferma restando la responsabilità collegiale, il CdC può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

IL CREDITO SCOLASTICO A SEGUITO DEI PRELIMINARI

O.M. 67 del 31.03.2025, Art.11, comma 7

- **«Per i candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal CdC davanti al quale essi sostengono l'esame preliminare, sulla base del curriculum scolastico e degli esiti delle prove preliminari, secondo i criteri definiti dalla tabella di cui all'allegato A al Decreto n.62/2017».**
- **L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata**



ESAMI PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI

AGLI ESAMI DI STATO

Nella O.M. 67 del 31.03.2025, Art. 5

- **L'esito positivo dell'esame preliminare**, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, **vale come idoneità all'ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.**
- In caso di non ammissione all'esame di Stato, il CdC o l'eventuale commissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima.



Grazie per l'attenzione

Dirigente Tecnico

Manuela Mariani

